

Verbale di confronto in merito ai criteri di allocazione delle risorse che finanziano il trattamento economico accessorio del personale del SSN previste da specifiche disposizioni di legge e alla individuazione degli strumenti utilizzabili per remunerare le particolari condizioni di lavoro del personale della dirigenza impegnato nell'emergenza Covid-19 e l'impegno lavorativo profuso (personale dirigenziale del SSN).

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l'Assessore regionale Politiche per la Salute Raffaele Donini e le Organizzazioni sindacali della dirigenza del SSN, si sono incontrati in data odierna presso la sede dell'Assessorato regionale alle Politiche per la Salute, ad esito del percorso di confronto, avviato ai sensi dell'art. 6 del CCNL 19.12.2019, in merito alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse che finanziano il trattamento economico accessorio del personale del SSN previste da specifiche disposizioni di legge e alla individuazione degli strumenti utilizzabili per remunerare le particolari condizioni di lavoro del personale della dirigenza impegnato nell'emergenza Covid-19 e l'impegno lavorativo profuso.

Premesse

Le parti condividono che l'istituto del confronto regionale, disciplinato dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, rappresenta uno strumento utile al fine di orientare le politiche del personale delle aziende ed enti del SSR verso obiettivi di valorizzazione delle risorse umane e professionali e di miglioramento organizzativo;

In particolare, il CCNL relativo all'area della dirigenza del SSN sottoscritto il 19.12.2019 individua tra i temi oggetto del confronto regionale le seguenti materie:

- la determinazione dei "criteri di allocazione delle risorse che finanziano il salario accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per le quali è necessario l'intervento regionale che tengano anche conto della perequazione e compensazione a livello regionale" (art. 6, comma 1, lett. h);
- la definizione di "linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria)", (art. 6, comma 1, lett. b);

Le parti condividono di avviare il percorso di confronto previsto dal CCNL con riferimento alle materie sopra richiamate, le quali offrono l'opportunità al SSR di avviare una prima urgente risposta alla particolare e grave contingenza determinata dalla diffusione del virus Covid-19;

Va al riguardo premesso quanto segue:

- l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che si è manifestata all'interno della comunità regionale con una particolare diffusione ed intensità, ha determinato in ambito regionale una

profonda e generalizzata riorganizzazione delle attività sanitarie ed assistenziali delle aziende sanitarie, la quale ha comportato, in particolare, un significativo incremento dei posti letto delle unità operative di malattie infettive, di terapia intensiva e sub intensiva, la riconversione di interi ospedali o di loro aree, che sono stati dedicati ad accogliere in via esclusiva pazienti affetti dal contagio e la complessiva riprogrammazione delle ordinarie attività di assistenza, al fine di orientare primariamente il personale e le strutture organizzative verso le attività di cura e prevenzione collegati all'emergenza epidemiologica;

- i processi di riorganizzazione sopra descritti hanno determinato un notevole impatto sulle condizioni di lavoro degli operatori e dei dirigenti del SSR, con particolare riferimento a quelli impegnati nei reparti Covid e, più in generale, nelle attività di prevenzione, diagnosi e cura collegati alla diffusione del Covid-19, determinando anche la necessità di un'accresciuta presenza lavorativa sul luogo di lavoro;
- il senso di responsabilità e la particolare dedizione al lavoro degli operatori e dei dirigenti ha rappresentato un imprescindibile punto di forza del SSR rispetto alla sua capacità di fronteggiare adeguatamente, come riconosciuto da tutta la comunità regionale, questa difficilissima sfida;

In questo contesto assume quindi rilevanza prioritaria la focalizzazione del confronto sulle materie che consentono di individuare specifici strumenti retributivi, accompagnati dalla individuazione delle relative risorse utilizzabili, diretti a riconoscere e valorizzare la particolare intensità dell'impegno lavorativo degli operatori impegnati direttamente nelle attività di assistenza della collettività regionale e delle loro peculiari condizioni di lavoro;

Ritenuto di finalizzare a questo specifico fine le risorse ad oggi disponibili in base alle disposizioni legislative vigenti dirette ad integrare i fondi contrattuali per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale del SSR, nonché di dare adeguata valorizzazione all'istituto delle prestazioni aggiuntive, ovvero delle prestazioni rese dal personale, ad integrazione dell'ordinaria attività istituzionale, a fronte delle esigenze organizzative di natura eccezionale e temporanea derivanti dalla grave emergenza epidemiologica in atto, in coerenza con quanto previsto dalla Giunta regionale con la DGR n. 326 dell'8 aprile 2020 con oggetto "Riconoscimento del maggiore impegno correlato all'emergenza epidemiologica Covid-19, del personale del Servizio Sanitario Regionale";

Le parti prendono positivamente atto che a questo fine la Giunta regionale, con la deliberazione prima richiamata, ha deciso di consentire alle aziende, nell'ambito della propria programmazione dei fabbisogni di personale, l'utilizzo per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dal personale della dirigenza del SSR di specifiche ed ulteriori risorse, complessivamente pari, per l'anno 2020, a 12 milioni di euro (al netto degli oneri), da ripartire tra le Aziende a seguito di confronto regionale;

Ritenuto pertanto di esaminare, in sede di confronto, i criteri di allocazione e di utilizzo delle risorse prima indicate, in relazione alla committenza di prestazioni aggiuntive effettuata per le esigenze straordinarie collegate all'emergenza sanitaria in atto, nonché, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del CCNL 19.12.2019;

Nell'ambito del confronto regionale si sono quindi esaminate le disposizioni legislative, di seguito riportate, che prevedono forme di integrazione delle risorse dei fondi contrattuali per il

finanziamento del trattamento economico accessorio del personale del SSN, in deroga alle disposizioni che ne vincolano l'ammontare complessivo (art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017):

- Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), articolo 1, commi 435 e 435-bis:

"435. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria".

"435-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Finanziamento sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

- D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia), art. 1, comma 1:

"1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto".

Dato atto che l'applicazione della disposizione contenuta nel D.L. 18/2020 interessa anche il personale del comparto e che pertanto presso l'Assessorato alle Politiche per la salute verrà attivato specifico tavolo di confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 21.5.2018;

Con riferimento all'applicazione delle disposizioni contenute nella Legge 205/2017 si sono condivisi i seguenti elementi di valutazione:

- la finalità delle disposizioni è quella di recuperare, nelle risorse già destinate al trattamento accessorio della dirigenza medica e sanitaria e delle professioni sanitarie, l'utilizzo della quota di risorse derivante dalla cessazione della corresponsione - al momento del collocamento in quiescenza dei dirigenti assunti prima del 1° gennaio 1997 - della retribuzione individuale di anzianità (Ria); tale destinazione, in base alla normativa finora vigente, è risultata in parte non attuabile, in ragione dei limiti relativi al livello delle risorse per i trattamenti economici accessori dei pubblici dipendenti;

- in deroga a tali limiti (attualmente disciplinati dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017), le disposizioni in esame prevedono, al fine di consentire la suddetta destinazione, un incremento delle risorse dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza in esame. Detto incremento, considerando le risorse derivanti dai due commi, è tale da consentire, secondo la relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 162 del 2019 (che ha introdotto il comma 435-bis), l'utilizzo in via integrale delle risorse derivanti dal collocamento in quiescenza dei dirigenti titolari di Ria;
- in merito alla destinazione finale di queste risorse va richiamato quanto previsto dal CCNL dell'area dell'attività dirigenziale del SSN del 19.12.2019, all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro). Tra le voci di incremento stabile del fondo vi sono "le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 435, della legge n. 205/2017, a seguito di riparto in sede regionale, previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h) (Confronto regionale)";
- l'integrazione delle risorse è operata dalle disposizioni legislative su un arco di tempo pluriennale, a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2026;
- per ciascuno degli anni prima indicati, l'utilizzazione delle risorse complessivamente stanziata per l'intero SSN richiede l'effettuazione di un riparto tra le regioni e quindi, in relazione alla quota di risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna, la loro distribuzione tra le diverse aziende ed enti del SSR;
- ad oggi risultano ripartite tra le regioni le risorse relative agli anni 2019 e 2020, pari rispettivamente, a 30 milioni di euro per il 2019 e a 49 milioni di euro per il 2020; la quota assegnata alla Regione Emilia-Romagna risulta definita come segue:
 - per l'anno 2019 è pari ad euro 2.231.792 (cfr. Intesa Stato-regioni del 6 giugno 2019 concernente il riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN relative all'anno 2019); al netto di IRAP ed oneri la quota disponibile diventa di euro 1.674.263;
 - per l'anno 2020 è pari ad euro 3.654.383 (cfr. Intesa Stato-regioni del 31 marzo 2020 concernente il riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN relative all'anno 2020); al netto di IRAP ed oneri la quota disponibile diventa di euro 2.741.473;
- le risorse relative agli anni successivi verranno ripartite tra le regioni, anno per anno, con successivi provvedimenti;
- nella tabella che si riporta di seguito è rappresentato il quadro delle risorse disponibili per il periodo 2019-2026, nonché, per gli anni 2019 e 2020, la quota disponibile per la Regione Emilia-Romagna:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
comma 435	30.000.000 €	35.000.000 €	40.000.000 €	43.000.000 €	55.000.000 €	68.000.000 €	80.000.000 €	86.000.000 €
comma 435 bis		14.000.000 €	28.000.000 €	42.000.000 €	56.000.000 €	70.000.000 €	84.000.000 €	102.000.000 €
totale	30.000.000 €	49.000.000 €	68.000.000 €	85.000.000 €	111.000.000 €	138.000.000 €	164.000.000 €	188.000.000 €
quota RER	2.231.792 €	3.654.383 €	da definire	da definire	da definire	da definire	da definire	da definire
NETTO ONERI E IRAP	1.674.263 €	2.741.473 €						

Con riferimento all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 si sono condivisi i seguenti elementi di valutazione:

- la disposizione determina, per l'anno 2020, un incremento delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente delle aziende e degli enti del

Servizio sanitario nazionale, con riferimento a quello direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19;

- in particolare, le risorse incrementano, per le finalità indicate dalla norma di legge, le disponibilità dei fondi contrattuali che finanziano gli istituti collegati alle particolari condizioni di lavoro;
- come emerge dalla tabella A allegata al decreto-legge 18/2020 le risorse complessivamente stanziare per il SSR della Regione Emilia-Romagna ammontano ad euro 18.598.263; al netto di oneri ed IRAP la quota disponibile diventa di euro 13.952.185;

Rilevato che il quadro degli interventi legislativi di urgenza collegati alla predisposizione delle misure straordinarie volte a potenziare il SSN e la sua capacità di fronteggiare efficacemente l'emergenza epidemiologica in atto non si è completamente assestato e che sono quindi possibili ulteriori interventi rispetto a quelli descritti in premessa, dei quali si terrà conto in sede di applicazione di quanto di seguito condiviso;

* * *

Tutto ciò premesso, ad esito del percorso di confronto, le parti ritengono di condividere i criteri generali di allocazione delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna in base alle disposizioni legislative prima richiamate e delle specifiche ulteriori risorse individuate dalla Giunta regionale per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive, nonché i criteri generali relativi alla loro finalizzazione, in coerenza con l'esigenza prioritaria di offrire una prima e tempestiva risposta alle esigenze di valorizzazione dell'impegno profuso dai dirigenti del SSR in questa difficile fase di emergenza;

Criteri di allocazioni delle risorse derivanti dalla Legge 205/2017 (risorse anni 2019 e 2020):

- in coerenza con quanto previsto dalla disposizione contrattuale richiamata in premessa, il confronto regionale può prendere in considerazione anche forme di finalizzazione delle risorse orientate a raggiungere obiettivi di perequazione e compensazione a livello regionale dei fondi contrattuali;
- questi ultimi sono obiettivi meritevoli di essere perseguiti, al fine di migliorare le condizioni di equilibrio nell'accesso agli istituti finanziati con le risorse dei fondi contrattuali nell'ambito del SSR;
- nell'ambito del tavolo di confronto è stata esaminata la documentazione, conservata agli atti della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, relativa alla consistenza complessiva, per ciascuna azienda, dei fondi contrattuali della dirigenza sanitaria del SSN (dirigenza medica, veterinaria e sanitaria), nonché al valore medio pro-capite delle risorse teoricamente a disposizione per ciascun dirigente;
- dalla predetta documentazione emerge l'esistenza di significativi elementi di differenziazione dei valori medi pro-capite delle diverse aziende;
- si ritiene pertanto opportuno destinare una quota prevalente delle risorse disponibili, pari al 70%, al raggiungimento di finalità perequative, dirette ad avviare un percorso di allineamento delle consistenze medie dei fondi contrattuali tra le diverse aziende ed enti del SSR;
- in applicazione di questo criterio, si ritiene di assegnare la predetta quota di risorse, anno per anno, alle aziende che hanno il valore medio pro-capite di risorse più basso, calcolato considerando l'ammontare complessivo delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno di riferimento in rapporto al personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente;

- la restante quota di risorse (pari al restante 30%) sarà invece assegnata alle aziende, pro-quota, per ciascun dirigente in servizio (considerando i dipendenti in servizio al 31/12 dell'anno precedente rispetto a quello di riferimento); in base a questo criterio, quindi, ad ogni dirigente sanitario del SSN spetta una quota uguale di risorse;
- con specifico riferimento alle risorse disponibili per gli anni 2019 e 2020, in applicazione dei criteri prima richiamati, risulta la seguente destinazione:

C435-435BIS 30% PRO-QUOTA 70% PEREQUATIVO	dal 2019			dal 2020		
	FONDI PRO- QUOTA LEGGE GELLI	FONDI PEREQUAT IVI LEGGE GELLI	TOTALE RISORSE GELLI DAL 2019 DIRIGENZA SANITARIA	FONDI PRO- QUOTA LEGGE GELLI	FONDI PEREQUAT IVI LEGGE GELLI	TOTALE RISORSE GELLI DAL 2020 DIRIGENZ A SANITARI A
AOSP MODENA	32.553 €	679.154 €	711.707 €	20.750 €	261.843 €	282.593 €
AOSP PARMA	28.760 €	421.818 €	450.578 €	18.332 €	231.330 €	249.662 €
AUSL PARMA	23.952 €	71.012 €	94.964 €	15.267 €	192.657 €	207.924 €
I.O.R.	10.498 €	- €	10.498 €	6.692 €	42.835 €	49.527 €
AUSL IMOLA	13.365 €	- €	13.365 €	8.520 €	18.382 €	26.902 €
AUSL ROMAGNA	125.316 €	- €	125.316 €	79.879 €	- €	79.879 €
AUSL MODENA	38.111 €	- €	38.111 €	24.293 €	- €	24.293 €
AUSL BOLOGNA	68.458 €	- €	68.458 €	43.637 €	- €	43.637 €
AUSL REGGIO EMILIA	55.755 €	- €	55.755 €	35.539 €	- €	35.539 €
AUSL PIACENZA	29.642 €	- €	29.642 €	18.894 €	- €	18.894 €
AOSP FERRARA	20.952 €	- €	20.952 €	13.355 €	- €	13.355 €
AOSP BOLOGNA	34.935 €	- €	34.935 €	22.268 €	- €	22.268 €
AUSL FERRARA	19.982 €	- €	19.982 €	12.737 €	- €	12.737 €
TOTALE RER	502.279 €	1.171.984 €	1.674.263 €	320.163 €	747.047 €	1.067.210 €

- la quota prevalente delle risorse in esame, per l'anno 2020, dovrà essere destinata al personale dirigente che ha operato nei contesti organizzativi maggiormente coinvolti dall'emergenza epidemiologica, secondo criteri definiti in sede di contrattazione integrativa aziendale;
- l'applicazione di questa previsione sarà oggetto di specifico monitoraggio nell'ambito del tavolo di confronto regionale, il quale potrà valutare, anche in base alle dinamiche di evoluzione delle consistenze dei fondi contrattuali e all'andamento nel perseguimento degli obiettivi di perequazione e compensazione a livello regionale, la modifica dei criteri di allocazione prima indicati.

Criteri di allocazioni delle risorse derivanti dal D.L. 18/2020

- le attività di contrasto alla emergenza epidemiologica, in base agli scenari evolutivi prevedibili, interessano tutte le aziende ed enti del SSR e richiedono il pieno coinvolgimento di tutti i dipendenti delle aziende sanitarie, sia del comparto che della dirigenza;
- si ritiene quindi opportuno suddividere queste specifiche risorse tra le diverse aziende, al fine di integrare i fondi contrattuali diretti a retribuire le particolari condizioni di lavoro, in

proporzione al personale dipendente in servizio di ciascuna azienda (comparto e dirigenza), così come evidenziato nella seguente tabella:

	COMPARTO	DIRIGENA	TOTALE AZIENDA
BOLOGNA ASL	1.495.038	358.092	1.853.130
FERRARA AO	430.188	108.439	538.627
FERRARA ASL	488.580	104.700	593.280
IMOLA ASL	319.840	70.607	390.447
MODENA AO	663.723	168.268	831.991
MODENA ASL	838.864	200.162	1.039.026
PARMA AO	777.498	148.252	925.750
PARMA ASL	477.137	124.716	601.853
PIACENZA ASL	769.874	155.291	925.165
REGGIO E. ASL	1.252.554	289.905	1.542.459
RIZZOLI AO	217.357	58.069	275.426
ROMAGNA ASL	2.737.720	649.977	3.387.697
S.ORSOLA AO	865.648	181.686	1.047.334
Totale complessivo	11.334.021	2.618.164	13.952.185

- si ritiene che la finalizzazione delle risorse disponibili all'interno di ciascuna azienda debba avvenire in coerenza con le previsioni contenute nell'art. 1, comma 1, del D.L. 18/2020, considerando quindi in particolare:
 - a) il maggior impegno effettivamente prestato dal personale dipendente;
 - b) il diretto coinvolgimento in attività di contrasto alla emergenza epidemiologica in essere;
- la definizione di puntuali criteri applicativi ed allocativi sarà definita da ciascuna azienda, nel rispetto dei modelli relazioni con i soggetti sindacali previsti dalla vigente disciplina contrattuale;

In relazione alla definizione, in sede aziendale e nel rispetto, come già richiamato, dei modelli relazionali con i soggetti sindacali indicati dai vigenti CCNL, dei criteri di utilizzo delle risorse risultanti dalla legge 205/2017 (per l'anno 2020) e dal D.L. 18/2020, la aziende potranno valutare in particolare, per la durata dell'emergenza sanitaria, l'incremento delle indennità di pronta disponibilità e di lavoro notturno, in particolare per le unità operative maggiormente coinvolte sul fronte dell'emergenza epidemiologica, anche prevedendo misure differenziate per le diverse unità operative, in base al diverso livello di coinvolgimento dei dirigenti a queste assegnati;

In relazione al possibile incremento, con il decreto-legge in corso di predisposizione da parte del Governo, delle risorse stanziare con la norma in esame, le parti condividono di applicare gli stessi criteri di riparto e di finalizzazione indicati nel presente verbale di confronto;

Come già rilevato in premessa, la tematica dei criteri di riparto delle risorse di cui al D.L. 18/2020 sarà esaminata anche nell'ambito del tavolo di confronto regionale con le organizzazioni sindacali del personale del comparto.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

Criteri di allocazioni delle risorse utilizzabili per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive in relazione alle esigenze straordinarie derivanti dall'emergenza epidemiologica

Come rilevato in premessa la Giunta regionale ha deciso di consentire alle aziende sanitarie, nell'ambito della propria programmazione dei fabbisogni di personale, l'utilizzo di specifiche ed ulteriori risorse per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dal personale della dirigenza del SSR, complessivamente pari, per l'anno 2020, a 12 milioni di euro, da ripartire tra le Aziende a seguito di confronto regionale;

Difatti la diffusione del virus ha determinato un rilevante e temporaneo aumento dei fabbisogni di personale ed ha quindi comportato l'esigenza di utilizzare tutte le misure organizzative di natura straordinaria consentite in base alla vigente normativa; tra queste, oltre alle procedure straordinarie di reclutamento introdotte dalla decretazione di urgenza, rientra anche il ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive;

Sussistono pertanto i presupposti per il ricorso, nel corrente esercizio, fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, a fronte delle esigenze straordinarie e temporanee sopra evidenziate, all'istituto delle prestazioni aggiuntive;

Al riguardo le parti condividono i seguenti criteri di allocazione delle risorse disponibili;

- l'utilizzo delle prestazioni aggiuntive in relazione alle esigenze di natura straordinaria derivanti dall'emergenza epidemiologica, in base agli scenari evolutivi prevedibili, ha interessato tutte le aziende ed enti del SSR, anche se con modalità diverse in relazione al diverso livello di diffusione del contagio;
- si ritiene pertanto opportuno definire un criterio di riparto tra le diverse aziende in proporzione ai dirigenti medici e sanitari in servizio al 31/3/2020, introducendo tuttavia un fattore di ponderazione a favore delle aziende maggiormente impegnate nelle attività di prevenzione, diagnosi e cura per effetto del diverso livello di diffusione del contagio;
- l'allocazione risulta pertanto definita nei termini indicati dalla seguente tabella:

Anno 31/03/2020

AZIENDA	DIR SAN	% CONTAGI SU POPOLAZIONE	TATALE AZIENDA PONDERATA
PIACENZA ASL	683	1,028%	844.980 €
REGGIO E. ASL	1287	0,604%	1.408.440 €
PARMA ASL	545	0,524%	596.460 €
PARMA AO	678	0,524%	742.020 €
MODENA AO	765	0,391%	800.820 €
MODENA ASL	876	0,391%	916.980 €
ROMAGNA ASL	2858	0,306%	2.991.600 €
BOLOGNA ASL	1593	0,262%	1.515.900 €
S.ORSOLA AO	809	0,262%	769.800 €
RIZZOLI AO	239	0,262%	227.400 €
IMOLA ASL	314	0,262%	298.800 €
FERRARA AO	480	0,151%	456.720 €
FERRARA ASL	452	0,151%	430.080 €
Totale complessivo	11579	0,400%	12.000.000 €

Le aziende definiscono criteri di finalizzazione delle risorse in esame in coerenza con le esigenze straordinarie derivanti dall'emergenza epidemiologica e valutando in particolare i contesti organizzativi e le aree professionali nelle quali si sono riscontrate le maggiori criticità, con particolare riferimento alle seguenti:

- le unità operative maggiormente coinvolte dalle attività di cura e diagnosi e rispetto alle quali gli accresciuti fabbisogni professionali hanno fatto emergere carenze di personale (ad esempio: terapie intensive e sub-intensive, emergenza-urgenza, malattie infettive, pneumologia, laboratori di microbiologia, farmacisti);
- le unità operative nelle quali gli specialisti hanno dovuto gestire pazienti che associavano alla terapia di base anche una infezione da Covid-19 (ad esempio traumatologie, radiologia, pediatria, chirurgia, ginecologia, psichiatria);
- gli specialisti, territoriali e non, chiamati a svolgere la propria attività al di fuori del proprio ordinario contesto lavorativo, a supporto dell'assistenza ai pazienti ricoverati.

Le parti, infine, condividono che le Aziende dovranno attivarsi prontamente con i tavoli periferici al fine di consentire, già nel mese di maggio, il pagamento di quanto dovuto.

Tutti i valori espressi nelle tabelle di riparto contenute nel presente verbale sono al netto di oneri e IRAP, che quindi sono interamente a carico dei bilanci aziendali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna,

Presidente della Regione Emilia-Romagna

Assessore Politiche per la Salute

CGIL FP



CISL MEDICI



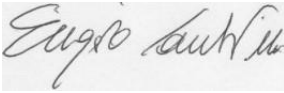
UIL MEDICI



ANAAO ASSOMED



CIMO



AAROI EMAC



ANPO – ASCOTI – FIALS



FESMED



FVM

